

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 26 maggio 2004.**

Alemanno, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Buontempo, Buttiglione, Cè, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, De Laurentiis, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 25 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ZACCHERA: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 » (5027);

TAGLIALATELA: « Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace » (5028);

ONNIS: « Modifiche al codice di procedura penale, in materia di assunzione di dichiarazioni rese dai minorenni e dagli infermi di mente » (5029);

MILIOTO e CRAXI: « Modifica all'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di iscrizione nel registro dei revisori contabili » (5030);

LA STARZA: « Disposizioni in materia di standardizzazione delle ambulanze » (5031).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge D'AGRÒ: « Istituzione del registro dei gestori di apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità e di analoghi apparecchi che consentono vincite di qualsiasi natura » (4825) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Emerenzio Barbieri, D'Alia, Di Giandomenico, Anna Maria Leone, Liotta, Mazzoni, Mereu, Naro, Polledri, Tucci e Zanetta.

La proposta di legge VILLANI MIGLIETTA ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante norme in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo » (4882) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Floresta.

La proposta di legge BELLILLO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti interventi a favore dei veicoli d'epoca » (4904) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bornacin, Giacco e Mazzuca.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Estensione delle agevolazioni previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto ai dipendenti pubblici civili e militari » (4923) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Oricchio.

La proposta di legge RUZZANTE ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza » (4966) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nesi.

#### **Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge.**

Il deputato Giacco ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

REALACCI ed altri: « Istituzione del servizio civile obbligatorio per le giovani ed i giovani » (3748).

#### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Zacchera ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

ZACCHERA: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (4930).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

#### **Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione permanente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnata alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 140 del 10-14 maggio 2004 (doc. VII, 451) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge della regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

*alla X Commissione permanente (Attività produttive).*

#### **Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettere del 19 maggio 2004, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data: alle mozioni MAGNOLFI ed altri n. 1/00316, CASTELLANI ed altri n. 1/00332, BOLOGNESI ed altri n. 1/00260 Giulio CONTI ed altri n. 1/00331 e CÈ ed altri n. 1/00333, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 3 marzo 2004, concernenti le nuove tecniche analgesiche durante il parto e la lotta ai tumori al seno; agli ordini del giorno in Assemblea BINDI ed altri n. 9/47-B/15, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2004, concernente l'incremento del Fondo sanitario nazionale al fine di finanziare le cure relative alla procreazione medicalmente assistita; MASSIDDA ed altri n. 9/4489/21, BAIAMONTE ed altri n. 9/4489/22, ZANELLA n. 9/4489/71 e MANZINI ed altri n. 9/4489/144, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernenti, rispettivamente, il finanziamento di progetti a sostegno dei disabili, a tutela della salute mentale, la creazione di una banca dati informatizzata presso il Ministero della salute per la prevenzione del randagismo e la remunerazione del periodo « formativo-lavorativo » di tutti i medici specializzandi dal 1983 al 1991; CAPUANO n. 9/4489/81, modificato e accolto dal Governo nella medesima seduta, concernente il potenzia-

mento delle strutture sanitarie pubbliche nel Mezzogiorno; alla risoluzione in Assemblea AZZOLINI ed altri n. 6/00073, accolta come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 2003, concernente la tutela degli animali a livello comunitario.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 20 maggio 2004, ha comunicato che è stata attivata — ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 — la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni per il testo unificato delle proposte di legge C. 4231 e C. 3478, elaborato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali), in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia.

La predetta comunicazione è stata trasmessa alla XII Commissione permanente (Affari sociali) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

#### **Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 21 maggio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CAPARINI ed altri n. 9/4489/206, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente la riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato per

i lavori agricoli da soggetti operanti in comuni montani con meno di 5000 abitanti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai decreti ministeriali in data 14 e 17 maggio 2004, concernenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni permanenti:

n. 26818 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 24569 — *alla VI Commissione (Finanze)*.

#### **Trasmissioni da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V

Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 9 aprile 2004 ed un decreto in data 22 aprile 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 20 aprile 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

un decreto in data 29 maggio 2003 e uno in data 19 novembre 2003 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

un decreto in data 7 aprile e uno in data 9 aprile 2004 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

due decreti in data 15 marzo, quattro in data 23 marzo, uno in data 25 marzo ed uno in data 5 aprile 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*.

Il Ministero competente ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della

legge 24 dicembre 2003, n. 351, la comunicazione relativa al decreto in data 8 aprile 2004 del Ministero della difesa, concernente variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione permanente (Difesa).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 maggio 2004, pagina 25, seconda colonna, tredicesima riga, il nome: « Martini », è sostituito da: « Mantini ».

*DISEGNO DI LEGGE: 2896 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2004, N. 97, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2004-2005, NONCHÉ IN MATERIA DI ESAMI DI STATO E DI UNIVERSITÀ (APPROVATO DAL SENATO) (5015)*

**(A.C. 5015 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1. 100, 1. 101, 2. 100, 4-*bis*. 100 e sull'articolo aggiuntivo 1. 0100 delle Commissioni.

**(A.C. 5015 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui:

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-*bis* non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto le stesse fanno riferimento a corsi ordinamentali già istituiti che il decreto ministeriale ivi previsto provvede a disciplinare;

la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 2 è garantita dal combinato disposto dei commi 3 e 7 del medesimo articolo;

la clausola d'invarianza di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 non appare sufficiente ad evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri;

le attività valutative di cui all'articolo 2-*bis* possono essere svolte avvalendosi degli uffici già costituiti per analoghe finalità;

gli oneri di cui all'articolo 4, comma 4 sono posti a carico dei partecipanti della sessione straordinaria di esami di Stato e che spetta alle università programmare le occorrenze finanziarie, che devono essere opportunamente correlata al numero degli ammessi, in relazione alla spesa da sostenere;

la clausola d'invarianza di cui all'articolo 5 appare idonea ad evitare l'emersione di maggiori oneri;

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 2, comma 7, dopo le parole: « commi 1, 2, 4 e 6 » siano sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-*bis*, 2, 4 e 6 »;*

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.35 Grignaffini, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14 e 3.1 Titti De Simone, 2.16 Sasso, 2.17 e 2.18 Rusconi, 2.19 Colasio, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

#### (A.C. 5015 - Sezione 3)

#### ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: « te-

sto unico », sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del testo unico.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: « da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno » sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.

##### ARTICOLO 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento).

1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pub-

blica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano

privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

#### ARTICOLO 3.

*(Altre disposizioni urgenti).*

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

#### ARTICOLO 4.

*(Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo).*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, con

ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003.

2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

#### ARTICOLO 5.

*(Spese di personale docente e non docente universitario).*

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### TABELLA

(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni

#### A) Titoli di accesso alla graduatoria.

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai

soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma « di didattica della musica » di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 punti 4;

per il punteggio da 60 a 65 punti 5;

per il punteggio da 66 a 70 punti 6;

per il punteggio da 71 a 75 punti 7;

per il punteggio da 76 a 80 punti 8;

per il punteggio da 81 a 85 punti 9;

per il punteggio da 86 a 90 punti 10;

per il punteggio da 91 a 95 punti 11;

per il punteggio da 96 a 100 punti 12.

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiore a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio

2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) Servizio di insegnamento o di educatore.

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o

artistica statale, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

d) non solo valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia;

i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

### C) Altri titoli.

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 1.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.

C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o *master* universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

#### (A.C. 5015 – Sezione 4)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*al comma 1, nella tabella ivi richiamata, dopo il punto A.4) è inserito il seguente:*

« A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24 »;

*al punto B.3):*

*alla lettera c), le parole: « titolo di specializzazione » sono sostituite dalle seguenti: « titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto »;*

*alla lettera e), sono premesse le parole: « a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 » e, dopo le parole: « il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero », sono inserite le seguenti: « e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea »;*

*la lettera h) è sostituita dalla seguente:*

« h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957,

n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia »;

*la lettera i) è soppressa;*

*il punto C.3) è sostituito dal seguente:*

« C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3 »;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria »;

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

« 3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante »;

*al comma 4, le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 »;*

*dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

« 4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:*

« c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;

c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

*dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata an-

nuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*1-ter.* In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico »;

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

« *3-bis.* Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale »;

*al comma 4, dopo le parole: « presso i conservatori », sono inserite le seguenti: « ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3 »;*

*dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

« *4-bis.* Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7 »;

*dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

« *7-bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306 ».

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

« *ART. 2-bis. — (Graduatorie dell'AFAM).*  
— 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da